

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2770

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, SODANO**

*Presentata il 4 aprile 1985*

**Modifiche e integrazioni alla legge 16 luglio 1984, n. 326, concernenti la sistemazione del personale precario nelle scuole medie.**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Nel luglio del 1984, il Parlamento approvò una legge, la n. 326, con lo scopo di sanare alcuni casi di precariato tra il corpo insegnante delle scuole medie.

L'accesso al ruolo nella scuola è previsto, ai sensi della suddetta legge, per i docenti già abilitati dal 1976 oppure idonei nei concorsi a cattedre banditi con decreto ministeriale 5 maggio 1973 e che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato in due specifici anni.

In realtà, se per alcune materie di insegnamento è stato possibile reperire le cattedre necessarie per l'immissione in ruolo di tutti gli aventi diritto, per altre materie la totale mancanza di cattedre disponibili non ha permesso l'avvio delle operazioni di immissione in ruolo. Infatti, l'articolo 8 della ordinanza ministeriale 20 luglio 1984, richiede per l'inserimento di un docente iscritto in tali gra-

duatorie la disponibilità di quattro cattedre.

Ciò significa, a titolo esemplificativo, che i dodici aspiranti all'immissione in ruolo della provincia di Bologna abilitati al concorso in filosofia, scienze dell'educazione e storia, potrebbero beneficiare della legge solo se si rendessero disponibili tutte le cinquanta cattedre in organico.

Con ogni probabilità, quando la legge fu approvata, non si considerò l'eventualità che per alcune materie l'attesa potesse essere lunga, o che, nel peggiore dei casi, vi sarebbero stati insegnanti che non avrebbero mai avuto l'immissione in ruolo.

Ci troviamo di fronte ad una categoria di docenti che da almeno dieci anni prestano servizio nella scuola, che hanno conseguito più di una abilitazione e che sono risultati idonei a più concorsi. Ci

troviamo di fronte a cittadini che, con la rigida applicazione di questa legge, perdono la possibilità del diritto alla pensione.

È un fatto di giustizia, onorevoli colleghi, che si conceda a questa categoria di insegnanti la possibilità di una certezza nel loro lavoro, senza pensare

di essere condannati al « precariato a vita »!

Va peraltro sottolineato che sanatorie di questo tipo hanno già avuto precedenti nel 1978 quando si permise l'immissione in ruolo anche per insegnamenti diversi da quelli per cui si possedeva l'abilitazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gli aventi titolo all'immissione in ruolo in base all'articolo 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 e all'articolo 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, per le cui classi di concorso è prevista per il prossimo triennio l'impossibilità di esaurimento della graduatoria, possono essere utilizzati provvisoriamente, con diritto all'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 1985-1986, per insegnamenti diversi da quello compreso nell'abilitazione posseduta, purché questa sia considerata affine a quella prescritta.

### ART. 2.

È fatto salvo il diritto, per i soggetti di cui al precedente articolo, di rimanere nelle graduatorie relative all'abilitazione posseduta e di optare per la relativa materia di insegnamento qualora si rendano disponibili delle cattedre.